

**Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**

**Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2
(Individuazione del fabbisogno)**

1. La segreteria , ricevuta la richiesta da parte del responsabile della ricerca o della struttura, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione con le funzioni istituzionali, i piani e i programmi sull'attività amministrativa adottati nonché la temporaneità della necessità.
2. la segreteria verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

**Art. 3
(Individuazione delle professionalità)**

1. L'ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanna penale e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta, qualora richiesto dalla normativa in vigore, nonché la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 (Procedura comparativa)

1. L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati
2. Ogni singolo curriculum verrà valutato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 5 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma anche rientranti nelle fattispecie indicate dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare dove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale

utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata una proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso viene stabilita all'interno del contratto stipulato fra le parti.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile della ricerca verifica periodicamente il corretto svolgimento del lavoro, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del incarico conferito ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della ricerca può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile della ricerca può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile dell'incarico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art.8

(Pubblicità ed efficacia)

1. L'avviso di procedura comparativa di cui all'art. 3 viene pubblicato sul sito Internet Istituzionale del Consorzio (<http://www.cerm.unifi.it/>).
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.